Regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3.

"Modifiche al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).".

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 56, dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale";
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 607 del 24 novembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 7 dicembre 2015, 686 del 4 dicembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 77 del 21 dicembre 2015, 887 del 29 dicembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 4 gennaio 2016, 58 del 15 febbraio 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 22 febbraio 2016 e 72 del 22 febbraio 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 9 marzo 2016;
vista la necessità di emanare un testo coordinato;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche agli articoli nn. 3, 4, 9, 12, 25, 28, 29 e 33)

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"b) adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio e validato dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV)";

b) Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:

a) la proposta alla Giunta regionale del sistema di misurazione e valutazione della performance;

b) l'elaborazione e la diffusione delle linee guida per l'attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi;

c) la misurazione e la valutazione delle prestazioni di ciascuna unità organizzativa e la

promozione delle buone pratiche;

d) la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

e) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

f) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, con l'indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo;

g) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

h) la validazione della Relazione sulla performance assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

i) la responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 150/2009;

j) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità relativa alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

k) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.";

c) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. L'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.";

d) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale nomina, con le medesime modalità e le medesime funzioni previste dai commi 1 e 2, un Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, composto da tre esperti del settore.";

e) al comma 1, dell'articolo 9 è aggiunto il seguente capoverso: "Il Dipartimento, in raccordo con gli organi di indirizzo, sovrintende alla gestione dei fondi strutturali sia nazionali sia comunitari incardinati all'interno del medesimo e svolge specifiche funzioni di coordinamento e vigilanza sugli stessi a garanzia dell'omogeneo funzionamento del sistema e dell'efficacia della spesa.";

f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"c) Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;";

g) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

1. La Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale svolge le funzioni di autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR. Coordina gli interventi connessi all'attuazione del programma comunitario POR FESR, verifica e garantisce la gestione finanziaria e il controllo degli interventi cofinanziati e sviluppa e gestisce il sistema di monitoraggio; concorre, per quanto di competenza, alla programmazione e alla realizzazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Attua i programmi paralleli a quelli finanziati con fondi strutturali e di investimento europei. Provvede all'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale europea, alla gestione dei programmi di intervento a carattere interregionale e transnazionale, al coordinamento nei processi di internazionalizzazione, al mantenimento

dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali e alla predisposizione dei protocolli d'intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale; alla promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e del sistema regionale. Provvede ad attuare la cooperazione europea ed internazionale.":

h) dopo il comma 2 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente:

"3. Presso il dipartimento è istituito l'ufficio di staff Raccordo con le Autorità di gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di raccordo con le Autorità di gestione per la semplificazione e ottimizzazione delle procedure per la fase di monitoraggio e di pagamento dei beneficiari nonché con funzioni di responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo.";

i) al comma 1 dell'articolo 28 sono soppresse le parole *", mediante l'acquisizione di beni mobili e dei servizi necessari al funzionamento dell'apparato regionale";*

j) le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 29 sono sostituite dalle seguenti:

"d) Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione;

e) Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario.";

k) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 29 è aggiunta la seguente lettera:

"f) Ufficio Comunitario Regionale.";

l) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione

1. L'Ufficio gestisce le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi, anche attinenti all'architettura e all'ingegneria, e forniture da parte degli Uffici della Giunta regionale. L'Ufficio gestisce inoltre le procedure ad evidenza pubblica per il finanziamento della progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici nel territorio della regione Campania; il detto Ufficio può provvedere alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi di progettazione oggetto del finanziamento.

2. L'Ufficio esercita le funzioni attinenti alla progettazione di lavori, servizi e forniture e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse. A tal fine, secondo i principi di sussidiarietà ed adeguatezza:

a) coadiuva nella progettazione l'Ufficio richiedente l'espletamento della procedura di gara;

b) effettua la progettazione;

c) affida la progettazione ad uffici regionali diversi dal richiedente o a soggetti esterni alla regione nel rispetto dei presupposti indicati nel D.L.vo 12 aprile 2006 n.163.

3. L'Ufficio assicura il monitoraggio della progettazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture.";

m) l'articolo 33 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 33 bis

Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario

1. L'Ufficio Speciale esercita le funzioni previste dagli articolo 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32).":

n) dopo l'articolo 33 bis è aggiunto il seguente:

"Art. 33 ter

Ufficio Comunitario Regionale

1. L'Ufficio Comunitario Regionale esercita, le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008 n. 11 (Legge comunitaria regionale), in raccordo, per i profili di competenza, con l'Ufficio legislativo del Presidente; cura le relazioni istituzionali con il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico e sociale europeo; l'Unione Europea; sovrintende agli adempimenti di cui alla Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), curando, a tal fine, i rapporti tra la Regione Campania e la Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Istituzioni Comunitarie per le procedure UE PILOT e d'infrazione che rientrano negli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), assicurando il necessario flusso informativo e seguendo l'iter di ciascuna procedura; facilita le relazioni con i Servizi della Commissione; segue l'aggiornamento del quadro del contenzioso regionale e cura, ove richiesto, i rapporti tra la Regione Campania e le rappresentanze delle altre Regioni ed organismi che hanno la propria sede a Bruxelles.".

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca